

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEI MEZZI PUBBLICITARI  
SULLE STRADE COMUNALI, DI USO PUBBLICO E DI COMPETENZA  
COMUNALE**

(Approvato con deliberazione C.C. n. 53 del 31/07/2012)

(Modificato con deliberazione C.C. n. 60 del 30/09/2013)

**I N D I C E**

**CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Limitazioni generali e deroghe

**CAPO II CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI MEZZI PUBBLICITARI**

Art. 4 Dimensione dei mezzi pubblicitari

Art. 5 Mezzi pubblicitari luminosi

Art. 6 Mezzi pubblicitari installati con carattere di provvisorietà

Art. 7 Mezzi pubblicitari non aventi carattere di provvisorietà

Art. 8 Insegne d'esercizio

Art. 9 Preinsegne

Art. 10 Manifesto

Art. 11 Striscioni, locandine, stendardi e bandiere - soppresso

Art. 12 Segni orizzontali reclamistici

Art. 13 Totem

Art. 14 Mezzi pubblicitari di servizio

Art. 15 Stazioni di rifornimento di carburanti

Art. 16 Individuazione di mezzi pubblicitari e di mezzi di propaganda da destinare alle pubbliche affissioni

**CAPO III BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO e ZONE DI INTERESSE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE**

Art. 17 Beni storico-artistici e Zone paesaggistico-ambientale

**CAPO IV PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI, SANZIONI E NORME TRANSITORIE**

Art. 18 Autorizzazioni e competenza amministrativa

Art. 19 Sanzioni amministrative

Art. 20 Norme transitorie

Art. 21 Norme di rinvio

## **CAPO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia riguardante la pubblicità ed i relativi mezzi e impianti, da collocare o collocati su aree pubbliche, di uso pubblico e su aree private lungo le strade comunali, ad uso pubblico, di competenza comunale o in vista di esse.
2. Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, il presente Regolamento si prefigge anche lo scopo, con riferimento all'impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici e quelli paesaggistici del territorio comunale.

#### **Art. 2 - Definizioni**

1. Si definiscono:
  - a) "**insegna d'esercizio**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta dove consentito. Sono equiparate ad insegne di esercizio le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferisce realizzate con tecniche pittoriche direttamente sul muro. Possono essere del "tipo frontale" cioè apposte su facciata o del "tipo a bandiera" quando presentano una struttura di sostegno, rientrato in questa ultima categoria anche le insegne di esercizio collocate su tendine;
  - b) "**pertinenze**" lo spazio e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa;
  - c) "**preinsegna**" la scritta in caratteri alfanumerici, eventualmente completata da freccia di orientamento ed da simboli e marchi, realizzata su manufatto anche bifacciale e bidimensionale, supportata da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata all'indicazione direzionale della sede di un'attività. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta;
  - d) "**cartello pubblicitario**" il manufatto bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, utilizzabile in entrambe le facciate. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta dove consentito;
  - e) "**manifesto**" l'elemento pubblicitario privo di rigidità, prevalentemente realizzato in materiale cartaceo, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diversi dai cartelli pubblicitari e dagli altri mezzi pubblicitari;
  - f) "**striscione**", "**locandina**", "**stendardo**", "**bandiera**", quegli elementi, aventi caratteristiche bidimensionali, privi di rigidità, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderenti alla stessa, finalizzati alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Possono essere luminosi solo per luce indiretta;
  - g) "**segno orizzontale reclamistico**" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte con caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
  - h) "**totem**" un cartellone a pilastro composto da un piedistallo e un corpo a colonna oppure rettangolare la cui altezza è molto maggiore della larghezza;

- i) **"mezzo pubblicitario di servizio"**, qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale, recante uno spazio pubblicitario, che può anche essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta dove consentito;
  - j) **"mezzo pubblicitario e mezzo di propaganda"** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda, sia di prodotti che di attività, diverso da quelli individuati ai precedenti commi. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta dove consentito;
  - k) **"mezzi pubblicitari cumulativi"** quelli finalizzati alla pubblicità, sia di prodotti che di attività, progettati in modo unitario nel quadro di un piano di sviluppo commerciale soggetto ad approvazione della Giunta comunale;
  - l) **"centro abitato"** la porzione di territorio prevalentemente urbanizzato compreso entro un limite così come definito nella deliberazione della Giunta comunale n° 120 del 04/08/2005;
  - m) **"centro storico"** la porzione di territorio urbanizzato come delimitato e campito nelle tavole del vigente dal PRG del Comune di Asciano;
  - n) **"area di intersezione stradale"** l'intera area in cui si intersecano le diramazioni viarie che determinano l'intersezione stessa.
2. Per la definizione delle caratteristiche geometriche della carreggiata stradale vedasi lo schema allegato al presente regolamento.

### **Art. 3 - Limitazioni generali e deroghe**

1. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire, dentro e fuori del centro abitato, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. n° 285 del 30 Aprile 1992 e dell'art. 51 del D.P.R. n° 495 del 16 Dicembre 1992.
2. Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni in deroga previste dal presente Regolamento, in funzione della tutela delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale e nell'interesse della sicurezza stradale.
3. Nel centro abitato alcune delle distanze per la collocazione dei mezzi pubblicitari previste dall'art. 51 del D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992, sono ridotte nei modi di seguito indicati:
  - a) mt. 5,00 prima delle intersezioni, dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e di eventuali altri mezzi pubblicitari esistenti;
  - b) mt. 5,00 dopo le intersezioni, i segnali stradali di pericolo e prescrizione, gli impianti semaforici e gli eventuali altri mezzi pubblicitari esistenti;
  - c) mt. 10,00 prima del primo o dopo l'ultimo punto di tangenza delle curve orizzontali;
  - d) mt. 5,00 prima del primo o dopo l'ultimo punto di tangenza delle curve orizzontali solo ed esclusivamente per gli "impianti fissi per le pubbliche affissioni";
  - e) gli "impianti fissi per le pubbliche affissioni", se in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, possono essere collocati a distanza inferiore a mt. 5,00 dagli altri mezzi pubblicitari, ma comunque mai inferiore a mt 2,00 e a condizione che la loro collocazione non costituisca pericolo o intralcio per la sicurezza stradale e quindi previo rilascio di nulla-osta da parte della Polizia municipale.
  - f) mt. 30,00 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
4. Nel centro abitato i mezzi pubblicitari dovranno essere collocati ad una distanza di almeno mt. 1,00 dalla carreggiata stradale, fatte salve le distanze inferiori, ma comunque mai inferiori a cm 50 dalla carreggiata stradale, dipendenti da particolari condizioni geometriche della strada che

rendano impossibile il rispetto di tale distanza minima, a condizione che la loro collocazione, in questo caso, avvenga parallelamente alla direzione di marcia dei veicoli e non costituisca pericolo o intralcio per la sicurezza stradale e quindi previo rilascio di nulla-osta da parte della Polizia municipale.

5. Nel centro abitato qualora la strada sia dotata di marciapiede i mezzi pubblicitari dovranno essere collocati alla distanza minima di mt. 1,00 dal limite esterno del marciapiede, fatte salve distanze inferiori, ma comunque mai inferiori a cm 50 dal limite esterno marciapiede, dipendenti da particolari condizioni geometriche della strada che rendano impossibile il rispetto di tale distanza minima a condizione che la loro collocazione, in questo caso, avvenga parallelamente alla direzione di marcia e non costituisca pericolo o intralcio per la sicurezza stradale e quindi previo rilascio di nulla-osta da parte della Polizia Municipale.
6. E' comunque vietata la collocazione di mezzi pubblicitari sui bordi del marciapiede e sul ciglio stradale.
7. Per le "preinsegne" è ammessa l'installazione, all'interno del limite del centro abitato, in posizione parallela alla direzione di marcia dei veicoli ad una distanza non inferiore a mt. 1,00 dall'area di intersezione stradale. La collocazione delle "preinsegne" non dovrà comunque ostacolare la lettura della segnaletica stradale esistente e non dovrà costituire pericolo o intralcio per la sicurezza stradale e quindi previo rilascio di nulla-osta da parte della Polizia Municipale.

## **CAPO II**

### **Caratteristiche particolari dei mezzi pubblicitari**

#### **Art. 4 - Dimensione dei mezzi pubblicitari**

1. Fuori dal centro abitato i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di mq. 6,00, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia che possono raggiungere la superficie di mq. 18,00.
2. Nel centro abitato i limiti di superficie di tutti i mezzi pubblicitari diversi da quelli indicati nei commi che seguono, non possono essere superiori a 4,00 mq.
3. Le "insegne di esercizio", all'interno del centro abitato, sono soggette ai seguenti limiti/dimensionali:
  - a) insegna di esercizio a bandiera: mq. 6,00 se collocate parallelamente al senso di marcia;
  - b) insegna di esercizio frontale: mq. 8,00 se collocate parallelamente al senso di marcia;
4. I limiti di superficie indicati nei commi precedenti non si applicano ai mezzi pubblicitari, da collocare nei centri abitati, in attuazione di piani o progetti dell'Amministrazione Comunale, o presentati da soggetti privati, preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunale con atto deliberativo della Giunta Comunale, e aventi un contenuto e una valenza di interesse pubblico, in relazione a messaggi e informazioni riguardanti manifestazioni o iniziative che favoriscono lo sviluppo economico o culturale del territorio comunale, e per le quali è stato concesso il patrocinio dell'Amministrazione Comunale. In questi casi i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari possono raggiungere la dimensione massima indicata dai singoli progetti anche in deroga ai limiti dimensionali previsti dal presente regolamento, nel rispetto comunque delle esigenze di sicurezza stradale e quindi previo rilascio di nulla-osta da parte della Polizia Municipale. oltre che di tutela ambientale e quindi previo parere della Commissione per il Paesaggio.

#### **Art. 5 - Mezzi pubblicitari luminosi**

1. I mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti all'interno del limite del centro abitato e quando consentiti, non possono avere luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele/mq o che comunque provochi abbagliamento e devono essere installati in conformità alla normativa vigente e muniti di certificazione di conformità dell'impianto.
2. La croce rossa luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
3. La croce verde luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare le farmacie.

#### **Art. 6 - Mezzi pubblicitari installati con carattere di provvisorietà**

1. In occasione di manifestazioni culturali, politiche, attinenti allo sviluppo economico del territorio comunale, sportive, congressuali, espositive, convegnistiche, spettacolari e simili, si può procedere all'installazione di mezzi pubblicitari con caratteristiche di provvisorietà, con le prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:
  - a) i "cartelli" non dovranno avere dimensione superiore a mq. 0,70;
  - b) sia i "cartelli" che eventuali "striscioni, locandine, stendardi e bandiere", potranno essere esposti limitatamente al periodo di svolgimento dell'evento, nonché alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive, trascorso le quali i cartelli devono essere rimossi cura del titolare dell'autorizzazione o in subordine d'ufficio nell'ambito del procedimento sanzionatorio;
  - c) gli "striscioni" potranno essere installati soltanto per la promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli di natura non commerciale svolti dal Comune o da altri Enti Pubblici ovvero dai patrocinati;
  - d) *soppresso*;
  - e) è vietata la collocazione di locandine e stendardi sui lampioni della pubblica illuminazione;
2. In occasione di spettacoli viaggianti (luna-park e circhi), o di richieste di collocazione di cartelli reclamizzanti attività o iniziative commerciali di privati potranno essere collocati cartelli con le ulteriori prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:
  - a) il numero massimo dei cartelli installabili nel territorio comunale è pari a n° 10 per ogni iniziativa;
  - b) è vietata l'installazione di tali cartelli nel centro storico.
3. *soppresso*

#### **Art. 7 - Mezzi pubblicitari non aventi carattere di provvisorietà**

1. La collocazione dei mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico.
2. La collocazione dei mezzi pubblicitari nei casi ammessi è subordinata al rispetto, dal punto di vista autorizzatorio, della normativa urbanistico - edilizia e di quella sui vincoli culturali e ambientali, oltre che a quella di codice della strada e del presente regolamento.
3. I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o di triangolo.

4. Non è consentito l'installazione di cartelli pubblicitari e altri mezzi pubblicitari del tipo "a messaggio variabile" ad eccezione dei casi espressamente approvati con deliberazione della Giunta comunale o inerenti farmacie, ambulatori e pronto soccorso e previa nulla osta della Provincia nei casi di visibilità da strade provinciali o installati sulle stesse correnti all'interno del centro abitato.
5. Nelle aree di cantiere e sui ponteggi è in ogni caso vietata l'apposizione di qualsiasi impianto pubblicitario diverso da cartelli attinenti all'attività del cantiere stesso. Non rientra nel presente divieto la collocazione del cartello di cantiere prescritto dalla normativa edilizia.

#### **Art. 8 - Insegne d'esercizio**

1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti dimensionali, le insegne d'esercizio devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
  - a) le insegne di esercizio del tipo frontale possono essere collocate sulla facciata dell'edificio avente la destinazione dell'attività (industriali, commerciali o funzioni direzionali) e soltanto se contenute nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, negli edifici fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, non superiore cm. 5,00 fino all'altezza di ml. 2,20 dal piano di calpestio stradale o del marciapiede e fino ad una distanza non inferiore a cm. 20,00 da eventuali balconi o strutture sporgenti sovrastanti. Nel caso in cui tale collocazione non sia possibile per documentate ragioni, l'insegna d'esercizio, può essere posta a parete di fianco all'esercizio ma dovrà comunque rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio oltre a quanto sopra indicato;
  - b) nei luoghi e nelle aree sottoposti a vincolo paesaggistico ambientale e negli immobili soggetti a vincolo storico-artistico (ex D.Lgs. n° 42 del 27 Gennaio 2004) le insegne d'esercizio del tipo frontale dovranno essere contenute tra gli stipiti e l'architrave dell'esercizio al quale si riferisce. Nei casi in cui l'insegna frontale non possa essere contenuta tra gli stipiti e l'architrave, può essere installata oltre tali limiti purché sia realizzata a lettere singole a su superficie piana o direttamente sul muro, non a cassonetto, montata sopra la linea di intradosso dell'architrave. Sono vietate le insegne d'esercizio luminose a luce diretta o indiretta ad intermittenza.
  - c) per le insegne di esercizio del tipo a bandiera, cioè fissata ad una struttura di sostegno, la proiezione a terra della stessa dovrà ricadere all'interno delle pertinenze, anche non esclusive, non dovranno assolutamente ricadere sulla carreggiata, sul marciapiede o sulla banchina stradale;
  - d) le insegne d'esercizio del tipo a bandiera, aggettanti sui marciapiedi, qualora non sia possibile rispettare il comma precedente dovranno avere un'altezza minima di mt. 2,20 misurata dal piano di calpestio del marciapiede o dal piano stradale e fino al bordo inferiore dell'insegna d'esercizio stessa; nel caso in cui l'insegna d'esercizio risulti aggettante su strada aperta al traffico veicolare, l'altezza minima dovrà essere di mt. 5,00 misurata dal piano di calpestio stradale e fino al bordo inferiore dell'insegna d'esercizio stessa. La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del supporto, qualunque esso sia, a cui risulta ancorata non può superare i due terzi dell'ampiezza del marciapiede ed, in ogni caso la distanza massima non può essere superiore a mt. 1,20;

- e) fuori dal centro storico è ammessa l'installazione di insegne di esercizio al di sopra dei tetti degli edifici, siano essi piani o a falde, a condizione che non si alteri la sagoma complessiva degli edifici;
  - f) non è ammessa l'installazione di insegne d'esercizio su pali collocati sul suolo pubblico, o aperto al pubblico o di uso pubblico.
2. Nei centri abitati, qualora le insegne d'esercizio siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli e in aderenza ai fabbricati, nei modi indicati al precedente comma 1 del presente articolo le distanze minime di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del presente Regolamento, non si applicano.
  3. La collocazione delle insegne d'esercizio nei casi ammessi è subordinata al rispetto, dal punto di vista autorizzatorio, della normativa urbanistico-edilizia e di quella sui vincoli culturali e ambientali, oltre che a quella di codice della strada e del presente regolamento.

#### **Art. 9 - Preinsegne**

1. Le "preinsegne", di dimensioni contenute entro i limiti inferiori di mt. 1,00 x 0,20 e superiori di mt. 1,50 x 0,30, sono abbinabili sulla stessa struttura di sostegno fino al massimo di sei, è sufficiente un solo palo per le prime tre preinsegne mentre è necessario integrare un secondo palo per le ulteriori tre.
2. Le strutture di sostegno, così come sopra indicate sono soggette soltanto all'autorizzazione prevista dal Codice della strada e dal presente regolamento.
3. La collocazione delle preinsegne in aree o luoghi soggetti a vincolo culturale o paesaggistico-ambientale è inoltre soggetta alla relativa disciplina.

#### **Art. 10 – Manifesto**

1. La collocazione dei manifesti, così come definiti dal presente articolo, è autorizzabile esclusivamente negli spazi delle pubbliche affissioni o negli spazi pubblici a ciò preordinati.

#### **Art. 11 – Striscioni, locandine, stendardi e bandiere**

*Soppresso – vedasi art. 6*

#### **Art. 12 - Segni orizzontali reclamistici**

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi esclusivamente nei casi contemplati dall'art. 51, comma 9, lett. a) e b), del D.P.R. n° 495 del 16 Dicembre 1992.

#### **Art. 13 – Totem**

1. I totem possono essere installati esclusivamente in proprietà privata all'interno delle pertinenze limitrofe alla sede dell'attività soltanto se opportunamente delimitate da recinzioni, muretto o manufatto di altro genere.
2. Le dimensioni massime sono pari a mt 1,20 x 1,20 mt di base per un'altezza max di mt 5,00.

3. Il totem deve collocarsi ad una distanza di sicurezza dalla carreggiata o dal marciapiede pari alla sua altezza maggiorata di un terzo.

#### **Art. 14 – Mezzi pubblicitari di servizio**

1. L'installazione sul suolo pubblico, ovvero su suolo aperto al pubblico o di uso pubblico, di “mezzi pubblicitari di servizio” (mezzi pubblicitari abbinati ad orologi, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altro) è ammessa, a richiesta del privato, solo a seguito di specifica convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale sulla base di un sistema unitario di pubblicità.

#### **Art. 15 - Stazioni di rifornimento di carburanti**

1. Fuori dai centri abitati restano fermi i limiti previsti dall'art. 52 del D.P.R. n° 495/1992 oltre al limite dell'installazione di una sola insegna d'esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante, per ogni senso di marcia, della misura massima di mq. 4,00.
2. Nei centri abitati, analogamente a quanto indicato al comma precedente, è consentita l'installazione di insegne di esercizio di dimensione massima di mq. 3,00.

#### **Art. 16 - Individuazione di mezzi pubblicitari e di propaganda da destinare alle pubbliche affissioni**

1. L'individuazione e la collocazione dei mezzi pubblicitari e dei mezzi di propaganda da destinare alle pubbliche affissioni è soggetta a deliberazione dell'Amministrazione Comunale nel rispetto comunque delle prescrizioni del Codice della strada e del presente regolamento.

### **CAPO III**

#### **Beni di interesse storico-artistico e Zone di interesse paesaggistico e ambientale**

##### **Art. 17 – Beni storico-artistico e zone paesaggistico-ambientale**

1. Per i beni e le zone sottoposte a vincolo di cui al D.Lgs. n° 42 del 22 Gennaio 2004 è vietata l'installazione di qualsivoglia mezzo pubblicitario, con la sola esclusione dei seguenti:
  - a) insegne d'esercizio;
  - b) impianti delle pubbliche affissioni purché posti ad una distanza pari o superiore a mt. 5,00 dagli edifici vincolati;
  - c) mezzi pubblicitari temporanei nel rispetto dell'art. 6 del presente Regolamento ma solo se collocati in occasione di manifestazioni promosse dal Comune o altri Enti pubblici, ovvero da soggetti terzi, con il patrocinio del Comune;
  - d) preinsegne singole, (sono preferibili i raggruppamenti);
  - e) targhe professionali;
  - f) cartelli pubblicitari.
2. La collocazione dei mezzi pubblicitari sopra indicati, escluso quanto stabilito dal successivo comma 3 del presente articolo è soggetta all'autorizzazione prescritta dal citato D.Lgs. n° 42/2004.

3. La collocazione dei mezzi pubblicitari provvisori è soggetta soltanto all'autorizzazione prevista dal presente regolamento.
4. Le "insegne d'esercizio" del tipo a bandiera sono ammesse solo per gli esercizi di rivendita di tabacchi, posti telefonici pubblici, posti di pronto soccorso e emergenza, farmacie, Uffici postali. L'insegna, limitata al simbolo previsto di legge, è autorizzata in un solo esemplare.

## **CAPO IV**

### **Procedure per il rilascio dell'autorizzazione, sanzioni e norme transitorie**

#### **Art. 18 - Autorizzazione e competenza amministrativa**

1. L'autorizzazione alla collocazione, ovvero alla modifica o al rinnovo di mezzi pubblicitari è rilasciata con le modalità indicate dall'art. 53 del D.P.R. 495/1992, previo pagamento di un corrispettivo, definito annualmente dalla Giunta comunale, ai sensi degli articoli 53 comma 7 e 405 comma 2 del D.P.R. 495/92 e con le modalità indicate nei comma che seguono.
2. Sono esclusi dalla richiesta di autorizzazione, di cui al comma precedente, i mezzi pubblicitari "provvisori" di cui all'art. 6 del presente Regolamento, nei casi esterni al vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004, i quali potranno essere installati previo inoltro di comunicazione corredata da tutta la documentazione necessaria, compreso nulla osta della Provincia se l'installazione avviene su strade provinciali o in vista di esse e pagamento del corrispettivo, definito annualmente dalla Giunta comunale, ai sensi degli articoli 53 comma 7 e 405 comma 2 del D.P.R. 495/92.
3. La Giunta comunale determina annualmente un prezzario comprensivo di tutti gli oneri e le spese sostenute dal Comune sulla cui base deve essere determinato il corrispettivo da corrispondere da parte del soggetto richiedente; il prezzario va predisposto entro il 31 novembre di ogni anno o entro la data di approvazione del bilancio di previsione comunale e va successivamente reso noto al pubblico prima del rilascio delle nuove autorizzazioni o del loro rinnovo.
4. In aggiunta al pagamento del corrispettivo di cui ai comma precedenti resta fermo, prima del rilascio dell'autorizzazione o dell'inoltro della comunicazione, l'obbligo del pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, se dovuto, inerente la collocazione dei mezzi pubblicitari, come indicato dall'apposito regolamento comunale.
5. In aggiunta a quanto previsto ai precedenti commi il richiedente deve, prima del rilascio dell'autorizzazione o all'inoltro della comunicazione, corrispondere il pagamento della tassa di pubblicità determinata ai sensi del D.Lgs. 507/93.
6. L'autorizzazione ha validità triennale ed è rinnovabile alla scadenza, previa richiesta dell'interessato. In mancanza della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione i mezzi pubblicitari devono essere rimossi, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
7. Le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione e la comunicazione di cui al comma 2 devono essere presentate presso l'ufficio SUAP producendo la documentazione necessaria all'espletamento delle procedure.
8. Qualora il mezzo pubblicitario sia collocato lungo le strade provinciali correnti all'interno dei centri abitati o su strade comunali o vicinali di uso pubblico esterne ai centri abitati, in vista dalle strade

provinciali, il rilascio dell'autorizzazione o la comunicazione è soggetto al prescritto nulla-osta tecnico dell'Amministrazione Provinciale.

9. Nei casi di richiesta di autorizzazione il SUAP provvederà a acquisire il nulla-osta tecnico dell'Amministrazione Provinciale, nel rispetto dell'apposito regolamento della Provincia di Siena.
10. Analogamente, nel caso non sussista alcuna competenza della Provincia di Siena, la richiesta di autorizzazione il SUAP provvederà ad acquisire l'assenso dei competenti uffici del Comune, Polizia municipale ed Ufficio tecnico se è necessaria la pratica edilizia.
11. Nel caso di richiesta di autorizzazione il SUAP provvederà ad acquisire altresì la concessione di suolo pubblico e quant'altro necessario di competenza dell'Ufficio tributi.
12. Il procedimento di rilascio delle autorizzazioni si deve concludere entro 60 giorni dall'arrivo della domanda all'ufficio competente, che ha il compito di esaminarle secondo uno stretto ordine cronologico di protocollo; è fatto salvo quanto disposto ai successivi commi 10 e 11, nonché dalla vigenza dei termini diversi inerenti il procedimento edilizio e dal termine per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica nelle aree sottoposte a vincolo ex D.Lgs. 42/2004 che prevalgono su quello previsto dal presente comma.
13. Qualora il competente ufficio inviti il richiedente a produrre documentazione ulteriore o integrativa necessaria per la definizione del procedimento di autorizzazione il termine perentorio di cui al precedente comma è sospeso sino allo scadere del periodo assegnato per la presentazione della diversa soluzione o della documentazione integrativa richiesta.
14. Le domande che non sono state completate dei documenti richiesti nel termine assegnato dall'ufficio competente saranno archiviate.
15. Il termine è altresì sospeso qualora si renda necessario acquisire il parere o il nulla-osta di Uffici esterni all'Amministrazione Comunale. In tal caso il parere o nulla-osta dovrà essere rilasciato dalla competente Amministrazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta e sempre che l'Ufficio esterno non comunichi la sospensione del procedimento in attesa di integrazioni istruttorie o documentali o per altre legittime cause.
16. Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, fra le quali è annoverato in particolare l'adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente.
17. Il rinnovo delle autorizzazioni, laddove non risultino modifiche del mezzo pubblicitario, è esplicitato attraverso richiesta contenente l'autocertificazione circa l'assenza di modifiche e il nulla osta della Provincia quando dovuto.

#### **Art. 19 - Sanzioni amministrative**

1. La violazione delle norme del presente regolamento, laddove non riguardante fattispecie di illecito per il quale la relativa sanzione amministrativa pecuniaria risulta già disposta dal vigente Codice della Strada (art. 23), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma, così come determinata dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n° 507 del 15 Novembre 1993 e ss. mm. e ii., applicata con la procedura di cui alla Legge n° 689 del 24 Novembre 1981.
2. Quando più persone concorrono in una delle violazioni previste dal presente regolamento, laddove sanzionata ai sensi del vigente Codice della Strada, trova applicazione il principio di solidarietà di cui all'art. 196 dello stesso Codice. In analogo caso di concorso di più persone, laddove risulti applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal primo comma del presente articolo, trova applicazione l'art. 6 della Legge n° 689 del 24 Novembre 1981.

3. Nei casi sopra indicati è obbligato in solido al pagamento della sanzione anche il soggetto titolare nel cui interesse è effettuata la pubblicità tramite l'impianto.
4. Sarà altresì sanzionabile, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 applicata con la procedura di cui alla Legge n° 689 del 24 Novembre 1981 e dall'art. 7-bis del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267, la collocazione o l'esposizione di insegne d'esercizio, cartelli, e altri mezzi pubblicitari autorizzati, il cui permesso non sia stato ancora ritirato presso l'Ufficio che lo ha emesso. Sarà sanzionabile nella stessa misura la mancata esibizione dell'autorizzazione, da conservarsi in originale o in copia presso l'esercizio in modo che essa sia immediatamente presentabile agli agenti accertatori al momento del loro sopralluogo.

#### **Art. 20 - Norme transitorie**

1. I mezzi pubblicitari, collocati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, in base alla prescritta autorizzazione ai sensi del Codice della Strada, in corso di validità, devono essere adeguati alle norme dallo stesso previste alla scadenza dell'autorizzazione previa la prescritta richiesta di rinnovo dell'autorizzazione o, in alternativa, rimossi nel medesimo termine senza nulla pretendere.
2. Entro il termine di tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento devono essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari autorizzati in precedenza in contrasto con le presenti norme, per i quali non sia possibile il loro adeguamento.
3. Gli impianti fissi per le pubbliche affissioni, collocati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere mantenuti anche in deroga. L'obbligo di adeguamento sorge, per il singolo impianto, in occasione della loro eventuale sostituzione.
4. Le funzioni di gestione ed istruttoria delle pratiche di cui al presente regolamento sono provvisoriamente espletate dall'ufficio del Comune di Asciano a ciò preposto. Dette funzioni saranno espletate dal SUAP una volta definito l'iter di implementazione e potenziamento di cui all'art. 22 della convenzione vigente, che, per quanto riguarda il procedimento, procederà ai sensi del D.P.R. 160/2010.

#### **Art. 21 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento, valgono le norme previste dal D.Lgs. n° 285 del 30 Aprile 1992, e dal D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992.
2. In particolare, con riferimento agli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si rimanda a quanto già disposto in materia dagli artt. 54 e 55 del D.P.R. n°495/1992 e, con riferimento alle procedure di rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi, a quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs. n° 285/1992.